



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area dei servizi ai cittadini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO EDUCATIVO E PSICO-SOCIALE PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE**

Indice generale

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	5
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 6 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO PSICO SOCIALE.....	6
ART. 7 - DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	8
ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PSICOSOCIALE.....	8
ART. 9 – DATI ATTUALI.....	9
ART. 10 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI RICHIESTE.....	9
ART. 10.1 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.....	10
ART. 10.1.1 – Prestazioni richieste.....	11
ART. 10.1.2 – Requisiti richiesti.....	11
ART. 10.2 - ATTIVITÀ PSICOLOGICA.....	11
ART. 10.2.1 - Prestazioni richieste.....	11
ART. 10.2.2 - Requisiti richiesti.....	11
ART. 10.3 - ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI ASSISTENZA SOCIALE.....	11
ART. 10.3.1 - Prestazioni richieste.....	12
ART. 10.3.2 - Requisiti richiesti.....	12
ART. 10.4 - ATTIVITÀ EDUCATIVA.....	12
ART. 10.4.1 – Ambito domiciliare.....	13
ART. 10.4.2 – Ambito territoriale.....	14
ART. 10.4.3 – Ambito penale minorile.....	14
ART. 10.4.4 - Prestazioni richieste.....	14
ART. 10.4.5 - Requisiti richiesti.....	15
ART. 10.5 - FACILITATORE DI RETE.....	15
ART. 10.5.1 - Requisiti richiesti.....	15
ART 10.5.2 Prestazioni richieste.....	15
ART. 10.6 - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO.....	15
ART. 10.6.1 - Prestazioni richieste.....	16
ART. 10.6.2 - Requisiti richiesti.....	16
ART. 11 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DI SPAZIO NEUTRO.....	16
ART. 12 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE.....	17
ART. 13 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO.....	17
ART. 14 - LIMITAZIONE DEL TURNOVER.....	18
ART. 15 - ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE.....	18
ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO.....	19

ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	19
ART. 18 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI.....	20
ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 20 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	23
ART. 21 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE.....	23
ART. 22 - STRUMENTAZIONE.....	23
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO.....	24
ART. 24 - PAGAMENTI.....	24
ART. 25 - REVISIONE PREZZI.....	25
ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	25
ART. 27 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE.....	26
ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA.....	26
ART. 29 - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE.....	26
ART. 30 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE.....	26
ART. 31 - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.....	28
ART. 32 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	30
ART. 33 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	31
ART. 34 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	32
ART. 35 - DIVIETO DI TRANSAZIONE.....	33
ART. 36 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	33
ART. 37 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE.....	33
ART. 38 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE.....	33
ART. 39 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	33
ART. 40 - RINVIO AD ALTRE NORME.....	34
ART. 41 - TRIBUNALE COMPETENTE.....	34

CPV 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini

CIG:

Categoria di servizio: Appalti nei Servizi Sociali (Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE - artt. 127 e 128 D.Lgs. n. 36/2023)

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Comune: la stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del Servizio oggetto del presente capitolato (Comune di Sesto San Giovanni);

Appalto: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Comune ed un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;

Affidatario: l'operatore economico prescelto dal Comune, cui lo stesso affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;

Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

Codice o Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

"SePS" o "Servizio": il Servizio educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento della gestione del "Servizio educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie", riferito all'ambito dei Servizi sanitari e di assistenza sociale e, in particolare, al settore Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani.

Il Codice relativo al servizio oggetto della presente gara è il seguente: **CPV 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini.**

Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti al rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario, individuato in relazione alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, con decorrenza presumibilmente dal 1 luglio 2026 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti di partecipazione, dall'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- prorogare l'affidamento di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- avvalersi, in caso di necessità o ove vi siano insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del Decreto suindicato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta. Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche e le varianti al contratto si applica quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 in materia di servizi.

La Stazione Appaltante, previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- apportare, alle condizioni e termini di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023, varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione per l'effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione quali, a titolo esemplificativo, l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ivi compresa l'aggiornamento dei pertinenti criteri ambientali minimi, o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interventi rilevanti;
- modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- affidare all'appaltatore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati, alle medesime condizioni stabilite dal contratto di appalto e dal presente Capitolato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 6, D.Lgs. 36/2023. Tali servizi sono finalizzati a garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni necessarie al soddisfacimento delle esigenze degli utenti che avvanzeranno richiesta in corso di esecuzione dell'appalto: il soddisfacimento dei destinatari dovrà essere effettuata nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di esigenze condivise con la stazione appaltante;

Trova, infine, applicazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'eventuale incremento dell'importo contrattuale nei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore economico del servizio oggetto della presente gara è fissato nel Disciplinare di gara.

Valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 5.726.135,47 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 6 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO PSICO SOCIALE

Il fine che l'Amministrazione intende perseguire con l'attivazione di questo Servizio è di sostenere minori e nuclei familiari in situazione di difficoltà, povertà educativa, culturale e sociale attraverso lo sviluppo di azioni socio-educative che si declinano nei principali ambiti di vita che, per la loro complessità, possono determinare condizioni di vulnerabilità sociale e fragilità genitoriale.

L'obiettivo è, dunque, quello di favorire il benessere sociale e psicologico dei minorenni nei loro contesti di vita, a domicilio e sul territorio, valorizzando le risorse presenti negli stessi, nelle famiglie e nei contesti; deve sostenere e incoraggiare i processi di responsabilizzazione educativa all'interno dei nuclei familiari, per garantire al minorenne un ambiente di vita in cui siano presenti le condizioni minime ed indispensabili di tutela e benessere.

Il Servizio deve operare in stretta sinergia ed integrazione con l'Area Minori e Famiglia del Settore Servizi Sociali, intervenendo laddove i bisogni di tutela e protezione dei minori siano stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o segnalati dal Responsabile del Servizio Minori e Famiglia.

Il SePS si deve articolare attraverso prestazioni professionali di operatori la cui diversità di competenza è garanzia per la presa in carico del caso nella sua globalità e complessità e per il superamento del disagio rilevato. Esso avrà una valenza socio-psico-pedagogica, in quanto affronterà con un approccio multidisciplinare i problemi del minore, coinvolgendo tutti gli individui per lui significativi. Per queste ragioni il servizio costituirà uno strumento di prevenzione, recupero o sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversificati a seconda dei bisogni rilevati.

Il SePS interviene per:

- individuare e valutare comportamenti e relazioni che evidenziano la presenza di difficoltà nell'infanzia, in preadolescenza e adolescenza;
- offrire un sostegno attraverso risorse, metodi e strumenti, che sia capace di dare risposte efficaci ai bisogni rilevati;
- rispondere ai bisogni di tutela dell'infanzia attraverso la costruzione di percorsi multidisciplinari, la verifica e la valutazione degli esiti;
- sostenere i minori e le famiglie nelle fasi critiche del loro ciclo evolutivo;
- supportare gli individui nell'esercizio delle funzioni genitoriali, al fine di prevenire limitazioni della responsabilità domiciliari e/o l'istituzionalizzazione;
- sostenere le persone al fine di favorire la riduzione del disagio ed incrementare le potenzialità;
- progettare e mettere in atto interventi educativi personalizzati in un'ottica di prevenzione di situazioni di pregiudizio e a rischio psico-sociale e di riparazione per situazioni di disagio, dispersione/abbandono scolastico, emarginazione, disadattamento;
- gestire interventi educativi e/o incontri "protetti" nel caso di prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi socio-sanitari, le agenzie educative e il terzo settore presenti sul territorio comunale ed extraterritoriale per creare una rete di supporto a minori e famiglie in situazioni di stallo, crisi o rischio.
- garantire con mezzi e personale adeguato gli spostamenti degli utenti e del personale necessari allo sviluppo dei percorsi di presa in carico.

La sede principale delle attività è il Centro Polifunzionale per la famiglia Ex Asilo Montessori in via Lambro a Sesto San Giovanni, un luogo destinato alle famiglie sestesi con l'obiettivo di rispondere ai loro bisogni in un'ottica di supporto e di accompagnamento, nonché di progettualità finalizzata alla crescita positiva dei minori. Lo spazio è dedicato:

- ai genitori, con accompagnamenti e percorsi a sostegno della genitorialità;
- alle bambine e ai bambini, tramite progetti volti alla promozione delle competenze al fine di affrontare e prevenire situazioni di disagio;
- ai parenti prossimi, quali in primo luogo i nonni, in modo che si possa valorizzare il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze così che possano fungere da elementi di animazione e di supporto nel contesto del centro.

I locali dedicati alle attività educative sono collocati a piano terra nell'ala destra dell'edificio, dispongono di un'entrata autonoma appositamente dedicata agli utenti e operatori del Servizio. Lo Spazio Neutro è collocato al primo piano: per le relative attività sono garantiti una sala di attesa e due stanze attigue per lo svolgimento dell'incontro.

Le spese di gestione dello stabile – trattandosi di affidamento di un servizio di stretta competenza dell'Ente - sono a carico del Comune di Sesto San Giovanni. I locali indicati come sede del Servizio saranno destinati in via esclusiva alla realizzazione dello stesso.

Presso il Centro Polifunzionale non è disponibile il servizio cucina. Eventuali pasti, fino ad un massimo di 30 a settimana, saranno somministrati presso la Mensa Comunale in via Falck 160.

In considerazione dell'ubicazione all'interno di un Centro Polifunzionale, nell'ambito del presente affidamento si intende acquisire una figura professionale indicata come "Facilitatore di rete" che supporti la coabitazione del Servizio con le altre attività che troveranno sede presso il Centro anche con l'obiettivo di individuare sinergie comuni e promuovere relazioni positive e significative tra le attività a vario titolo presenti nello stabile. Le altre attività previste presso il Centro Polifunzionale sono indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 155/2025 del 04/12/2025 "Progetto per l'utilizzo del Centro Polifunzionale per la famiglia sito in via Lambro a Sesto San Giovanni". La suddivisione degli spazi, rispetto alla citata delibera, ha subito una modifica in funzione delle necessità legate all'espletamento del servizio e delle altre attività presenti nel centro.

Nel periodo di affidamento del Servizio l'Amministrazione Comunale intende aderire al Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) che persegue la finalità di innovare e uniformare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità, al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Dal 2021, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi sociali il programma PIPPI è stato riconosciuto come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) riferito all'area minori e famiglie e deve pertanto essere garantito. Il supporto alla realizzazione del Programma sarà affidato ai sensi dell'art 6.3 del Disciplinare di gara "Modifiche del contratto in corso di esecuzione lettera g) Servizi analoghi.

Proprio alla luce di quanto sopra specificato il Programma P.I.P.P.I. viene riconosciuto quale servizio analogo ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto intervento strutturato, di presa in carico integrata dei nuclei familiari vulnerabili con minori, finalizzato a prevenire l'allontanamento e a ridurre il rischio di istituzionalizzazione.

La quantificazione economica del servizio è definita con riferimento alle risorse destinate al Programma di Intervento sopra definito.

In base ai più recenti riparti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il triennio 2024-2026, la quota di riferimento destinata a ciascun Ambito territoriale per l'attuazione del Programma P.I.P.P.I. è indicativamente pari a euro 70.000 annui.

Tale importo è assunto quale parametro orientativo ai fini della quantificazione del servizio e della definizione delle attività previste nell'ambito dell'attuazione del programma rispetto al presente affidamento.

ART. 7 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del Servizio sono i minori ed i rispettivi sistemi familiari, che vivono in situazioni di rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, sociali, di emarginazione, e/o devianza (minori interessati da un decreto della Autorità Giudiziaria, in situazione di dispersione scolastica e/o a rischio di devianza), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Minori per i quali l'Autorità Giudiziaria richiede un'indagine psico-sociale e/o la costruzione condivisa di un percorso di supporto allargato anche al sistema familiare;
- Minori che presentano disarmonie evolutive, difficoltà affettivo relazionali, comportamentali, in carico anche ai servizi specialistici del territorio;
- Minori in situazione di dispersione scolastica e/o a rischio di devianza sociale per i quali il Responsabile del Servizio Minori e Famiglia oppure l'Autorità Giudiziaria richiede l'attivazione di un percorso volto a prevenire l'aggravarsi della situazione;
- Minori che hanno commesso reato per i quali l'Autorità Giudiziaria richiede di provvedere all'assistenza, all'osservazione, alla costruzione e al monitoraggio di un percorso di sostegno, allargato anche al sistema familiare.

Il servizio è svolto principalmente a favore di utenti che siano residenti o che abbiano almeno uno dei genitori/tutori residenti nel Comune di Sesto San Giovanni. Le modalità di accesso e le dimissioni dal servizio sono concordate con il Servizio Sociale.

ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PSICOSOCIALE

La sede principale delle attività è il Centro Polifunzionale per la famiglia Ex Asilo Montessori in via Lambro. I locali dedicati alle attività educative sono collocati a piano terra nell'ala destra dell'edificio, dispongono di un'entrata autonoma appositamente dedicata agli utenti e operatori del Servizio. Lo Spazio Neutro è collocato al primo piano: per le relative attività sono garantiti una sala di attesa e due stanze attigue per lo svolgimento dell'incontro.

Poiché il Servizio viene svolto presso una sede messa a disposizione dell'Amministrazione comunale per attività istituzionali proprie, l'Aggiudicatario che svolgerà ivi il servizio affidatogli assumerà la qualità di custode degli spazi e dovrà assicurarne la cura con diligenza. Ne sarà responsabile salvo che provi il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli interventi educativi territoriali, saranno messe a disposizione due stanze di grandi dimensioni che possano ospitare i minori in gruppo, per la realizzazione di attività non previste sul territorio. Si ritiene opportuno che le stanze possano accogliere i minori suddivisi per bisogni che li accomunino ed eventualmente per fasce di età.

Ogni spazio è attrezzato di servizi igienici destinati all'utenza come previsto dalla normativa vigente relativamente ad ambienti consoni alla presenza di minorenni.

Altri luoghi di svolgimento del Servizio oggetto del presente appalto sono:

- sede del Servizio Sociale comunale per l'integrazione con l'Area Minori e Famiglia;
- domicilio degli utenti;
- sedi di altre realtà territoriali ed extra territoriali (es. servizi sociosanitari, istituti scolastici, servizi educativi e ricreativi, comunità di accoglienza, Tribunale per i Minorenni, Tribunali ordinari ecc.).

ART. 9 – DATI ATTUALI

Al 31 dicembre 2025 il Servizio Psico Sociale ha in carico:

- n. 500 minori in carico per le prestazioni di tipo psicologiche;
- n. 50 minori alle risorse educative;
- n. 35 minori in carico al servizio di Spazio Neutro;
- n. 150 minori in carico agli Assistenti Sociali.

Si precisa che il contesto socioeconomico, familiare e di sistema sociale/istituzionale nel quale si inseriscono i nostri interventi si è complessizzato:

- aumentano i nuclei mono-genitoriali in condizione di precarietà socio-economica, psicologica ed educativa;
- aumentano le situazioni di disagio economico-sociale che fanno poi deflagrare fragilità familiari, relazionali educative e sanitarie da prendere in carico;
- aumenta il livello di conflittualità familiare, le situazioni di violenza tra congiunti e di genere;
- aumentano le conflittualità legate a separazioni di genitori con figli con importanti accuse reciproche e coinvolgimento di plurimi servizi e necessità di servizi dedicati al diritto di visita sempre più specializzati;
- devono continuare ad essere assistiti minori divenuti maggiorenni che non possono rientrare in famiglia, non sono autonomi e devono quindi essere inseriti in progetti di accompagnamento all'autonomia;
- aumenta il rischio sociale, il rischio di abbandono scolastico;
- aumentano i nuclei stranieri con difficoltà di integrazione e difficoltà rispetto le seconde e terze generazioni che non condividono più le culture di appartenenza;
- si mantiene un importante numero di minori stranieri non accompagnati che necessitano di interventi specializzati e che proprio per le specificità della loro situazione sono maggiormente a rischio sia di malessere personale che di devianza;
- si abbassa l'età dei i minori che compiono reato con un aumento della gravità dei reati stessi (utilizzo di armi, reati contro la persona, violenza sessuale e aggressioni anche gravi tra pari);
- aumentano le situazioni di malessere psico/emotivo a valenza neuropsichiatrica nei preadolescenti e negli adolescenti che si espongono quindi a situazioni di rischio, abuso, bullismo e cyberbullismo, agiti etero ed autolesivi;
- diminuiscono le reti familiari e sociali di sostegno e c'è una maggiore difficoltà di accesso a servizi e benefici in generale.

Emerge complessivamente un aumento del bisogno di accompagnamento e monitoraggio dei nuclei familiari e dei singoli minori con interventi educativi, sociali e psicologici da calibrare e declinare sulla base del bisogno specifico e con investimenti significativi anche di tempo lavoro multidisciplinare.

ART. 10 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio oggetto del presente appalto deve garantire le seguenti attività:

- - **ART. 10.1 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO;**
- - **ART. 10.2 - ATTIVITÀ PSICOLOGICA;**
- - **ART. 10.3 - ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI ASSISTENZA SOCIALE;**

- - **ART. 10.4 - ATTIVITÀ EDUCATIVA;**
- - **ART. 10.5 - FACILITATORE DI RETE.**

Le prestazioni richieste prevedono un impegno orario come di seguito dettagliato. Eventuali modifiche rispetto al monte ore richiesto dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale supportate da motivazioni di carattere oggettivo e nell'ottica di miglior erogazione del servizio.

ART. 10.1 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'attività di coordinamento è prevista al fine di monitorare tutte le funzioni del servizio SePS e perciò può essere idealmente suddivisa in non più di tre figure professionali con competenze psicologiche, sociali ed educative, che svolgeranno il loro monte-ore prioritariamente presso la sede del Servizio Minori e Famiglia. I requisiti professionali sono specificati al punto - ART. 10.1.2 – Requisiti richiesti.

I **Coordinatori** rispondono: della programmazione delle attività; della loro organizzazione interna; della loro integrazione con l'Area Minori e Famiglia del Settore Servizi Sociali; del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali e della verifica dei programmi attuati. Essi svolgono, altresì, funzioni di coordinamento dell'attività del Servizio SePS e di gestione del personale impegnato; sono i referenti tecnici per il competente servizio comunale (Servizi Sociali - Area Minori e Famiglia).

I principali compiti dei Coordinatori tecnici sono qui di seguito riportati:

- programmare e organizzare le attività del Servizio in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al presente Capitolato e in raccordo con il Direttore dell'esecuzione;
- partecipare a tutte le fasi di sviluppo delle attività, degli interventi verificando tempi e modi necessari per la loro realizzazione e valutazione;
- garantire l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività poste in essere;
- assicurare l'integrazione con l'equipe dell'Area Minori e Famiglia;
- partecipare regolarmente all'equipe dell'Area Minori e Famiglia dell'Ente per l'attività integrata e di cogestione della casistica;
- assicurare che, a cura degli operatori incaricati, siano attuati: la predisposizione, l'aggiornamento delle cartelle degli utenti e dei progetti individuali, nonché la corretta conservazione dei fascicoli, garantendone la riservatezza;
- mantenere contatti con il Direttore dell'esecuzione per la verifica delle attività in atto, evidenziando con tempestività eventuali problematiche e ipotesi di soluzione;
- trasmettere periodicamente l'elenco aggiornato dell'utenza in carico e delle situazioni in lista d'attesa; specificare i tempi previsti di presa in carico per garantire l'accesso ai fascicoli e ai dati e per consentire agli operatori di rispondere in tempi consoni ai mandati dell'Autorità Giudiziaria; utilizzare gli strumenti predisposti (scheda attivazione intervento e PEI) e comunicare tempestivamente eventuali modifiche progettuali e la conclusione degli interventi;
- trasmettere con periodicità semestrale la rendicontazione delle attività tecniche, la relazione sullo stato di attuazione del servizio con proposte di miglioramento su eventuali fattori di criticità;
- garantire il lavoro di rete con i servizi socio-sanitari ed educativi, pubblici e privati, e con il terzo settore;
- assicurare l'integrazione socio-sanitaria in merito ad interventi e prestazioni che ricadono nella sfera di competenza del Sistema Sanitario (UONPIA, CPS, Consultorio Familiare, NOA, SERT ecc.), nel rispetto delle procedure vigenti.

ART. 10.1.1 – Prestazioni richieste

- N. 12 ore settimanali per n. 46 settimane (totale 552 ore annue).

ART. 10.1.2 – Requisiti richiesti

Specifica preparazione con esperienza di almeno 3 anni di coordinamento di servizi a carattere psico-sociale ed educativo nell'area della Tutela minori e uno dei seguenti titoli: Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze dell'Educazione ed equipollenti, laurea in Servizio Sociale o equipollenti. Iscrizione all'albo professionale, laddove richiesto per l'esercizio della professione.

ART. 10.2 - ATTIVITÀ PSICOLOGICA

Gli interventi psicologici devono coordinarsi con le altre attività dell'Area Minori e Famiglia e del SePS oggetto del presente appalto, integrando le competenze psicologiche con quelle sociali ed educative. Gli interventi devono svolgersi coerentemente, qualora fossero presenti, con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Sono richieste le seguenti attività:

- indagini psico-sociali, osservazioni, valutazioni psicologiche e interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con l'assistente sociale di riferimento (del Servizio sociale comunale o del servizio oggetto dell'appalto);
- co-gestione di sistemi familiari con bambini, preadolescenti e adolescenti, con o senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in stretta integrazione con l'assistente sociale;
- elaborazione, con le assistenti sociali referenti, dei progetti personalizzati di presa in carico di minori e dei loro familiari con particolare attenzione alla definizione degli obiettivi specifici e delle metodologie di intervento;
- progettazione integrata e/o attivazione di collaborazione con i Servizi specialistici sociosanitari pubblici o privati, le scuole ed altre agenzie educative della rete esistente;
- colloqui individuali o di coppia, di sostegno psicologico e di sostegno psico-pedagogico ai compiti genitoriali all'interno del progetto globale in favore della famiglia predisposto con l'assistente sociale e, se del caso, con l'educatore;
- sostegno psicologico ed educativo allo sviluppo psico-affettivo a favore di bambini e adolescenti all'interno del progetto globale in favore della famiglia predisposto con l'assistente sociale e, se del caso, con l'educatore;
- supporto alla genitorialità all'interno del progetto globale in favore della famiglia;
- monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti attivati in collaborazione con il coordinatore e gli altri operatori coinvolti;
- documentare e aggiornare gli interventi;
- stesura delle relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni, in collaborazione con l'assistente sociale e/o con l'educatore.

ART. 10.2.1 - Prestazioni richieste

- N. 162 ore settimanali per n. 46 settimane annue (totale 7452 ore annue) da dividersi su più figure professionali con un minimo di 18 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

ART. 10.2.2 - Requisiti richiesti

Iscrizione all'Albo professionale sezione A dell'Ordine degli Psicologi, con formazione specifica sul sistema familiare e sull'età evolutiva, esperienza di almeno due anni in ambito psico-sociale nell'area dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

ART. 10.3 - ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI ASSISTENZA SOCIALE

Gli interventi dell'Assistente Sociale devono coordinarsi con le altre attività dell'Area Minori e Famiglia e del servizio oggetto del presente appalto, integrando le competenze sociali con quelle

psicologiche ed educative.

Gli interventi devono svolgersi coerentemente, qualora fossero presenti, con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Sono richieste le seguenti attività:

- presa in carico, in stretta sinergia con l'educatore del servizio comunale e del servizio oggetto del bando, di minori autori di reato e dei loro familiari per gli interventi previsti dagli artt. 9 e 12 del D.P.R. 448/1988 e dalla Circolare Regionale n. 37/2007 (osservazione, sostegno, controllo/monitoraggio, partecipazione alle udienze ecc.);
- elaborazione di progetti psico-socio-educativi individualizzati e di progetti di messa alla prova a favore di minori che hanno commesso reato in collaborazione con l'educatore e, se del caso, con lo psicologo oltretutto con l'USSM e la rete dei servizi;
- indagini psico-sociali, valutazioni socio-relazionali e interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con lo psicologo;
- co-gestione di sistemi familiari con bambini, preadolescenti e adolescenti, con o senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in stretta integrazione con lo psicologo, ed elaborazione di singole progettualità di carattere socio-educativo;
- accogliimento, valutazione e presa in carico delle famiglie e dei minori attraverso gli strumenti professionali specifici;
- lettura, valutazione e orientamento del bisogno;
- definizione, attuazione e verifica del progetto di intervento con il coinvolgimento e l'attivazione delle risorse degli utenti;
- sostegno al minore e supporto alla genitorialità nell'ambito globale del progetto in favore della famiglia, predisposto con lo psicologo e, se del caso, con l'educatore;
- colloquio professionale, visite domiciliari e/o presso strutture, istituzioni scolastiche, Tribunali per udienze, enti pubblici e privati connessi ai compiti di competenza della gestione dei casi;
- partecipare, attraverso l'apporto disciplinare, alla costruzione dei percorsi di intervento, alla loro verifica ed alla valutazione degli esiti;
- progettazione integrata e/o attivazione di collaborazione con i servizi specialistici sociosanitari pubblici o privati, le scuole ed altre agenzie educative della rete esistente;
- monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti attivati in collaborazione con il coordinatore e gli altri operatori coinvolti;
- documentare e aggiornare gli interventi;
- stesura delle relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni in collaborazione con lo psicologo e/o con l'educatore.

ART. 10.3.1 - Prestazioni richieste

- N. 102 ore settimanali, da assegnare ad un massimo di quattro operatori, per n. 46 settimane annue (totale 4.692 ore annue).

ART. 10.3.2 - Requisiti richiesti

Iscrizione all'Albo Professionale A o B dell'Ordine degli Assistenti Sociali, con almeno un anno di esperienza in ambito minorile presso strutture pubbliche, istituzioni, unità di offerta sociale e/o socio-sanitaria.

ART. 10.4 - ATTIVITÀ EDUCATIVA

L'attività si configura come un complesso di prestazioni educative differenziate, finalizzate a promuovere e integrare le competenze del minore e dei propri genitori, attivando le loro capacità

e potenzialità e favorendo l'integrazione e l'utilizzo della rete delle risorse territoriali. Il Servizio dovrà essere in grado di costruire progettualità specifiche e individualizzate in relazione all'età dei destinatari e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa flessibile, capace di adattarsi e modellarsi in base ai diversi bisogni individuati.

Al personale educativo sono richieste le seguenti attività:

- osservazione educativa sui minori e sulle dinamiche relazionali con le figure parentali di riferimento, compresa la valutazione per la realizzazione di percorsi educativi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con l'assistente sociale referente e lo psicologo;
- programmazione degli interventi educativi in collaborazione con il coordinatore, le assistenti sociali e gli psicologi;
- stesura di un progetto educativo individualizzato (P.E.I.) – nel quale sono esplicitati gli obiettivi educativi, le azioni previste, i tempi di verifica e una previsione dei tempi di chiusura dell'intervento;
- realizzazione degli interventi e delle attività a favore dei minori e dei nuclei familiari in carico, in base agli obiettivi del progetto educativo individualizzato;
- monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti in collaborazione con il coordinatore, gli assistenti sociali, gli psicologi e gli altri operatori coinvolti;
- collaborazione con i servizi specialistici socio-sanitari pubblici o privati, le scuole ed altre agenzie educative della rete esistente;
- documentazione e aggiornamento dell'equipe psico-socio-educativa sullo stato degli interventi;
- stesura delle relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria nei tempi richiesti e/o per altri Enti o Istituzioni, in collaborazione, se opportuno, con l'assistente sociale e/o con lo psicologo.

Gli educatori dovranno lavorare in stretta sinergia con le altre figure professionali coinvolte sul caso. I progetti di presa in carico prevedono l'individuazione di obiettivi specifici e l'utilizzo di strumenti e dispositivi educativi differenziati e si possono svolgere all'interno di uno o più dei seguenti ambiti:

- **ART. 10.4.1 – Ambito domiciliare;**
- **ART. 10.4.2 – Ambito territoriale;**
- **ART. 10.4.3 – Ambito penale minorile.**

ART. 10.4.1 – Ambito domiciliare

L'assistenza educativa domiciliare si configura come un intervento a favore del minore e della sua famiglia. Prevede un coinvolgimento diretto delle figure adulte di riferimento del nucleo familiare ristretto o allargato, allo scopo di:

- effettuare un'osservazione ed una verifica della situazione familiare in vista di un progetto di intervento funzionale alle effettive esigenze del minore e del nucleo;
- fornire un sostegno allo sviluppo di adeguate capacità educative e relazionali della famiglia del minore, supportando gli adulti di riferimento nello svolgimento delle funzioni genitoriali, attraverso la costruzione di una corretta relazione del minore con i propri genitori/figure vicarianti;
- realizzare azioni che prevengano possibili fenomeni di dispersione/abbandono scolastico;
- sostenere il reinserimento nella famiglia d'origine (il dopo Comunità) o la doppia appartenenza (famiglia biologica e famiglia affidataria) o svolgere una funzione preparatoria all'inserimento in strutture residenziali.

ART. 10.4.2 – Ambito territoriale

Gli interventi educativi in ambito territoriale sono volti a valorizzare l'autonomia e a incrementare la costruzione di reti sociali sul territorio di appartenenza allo scopo di:

- costruire legami significativi per il minore all'interno del proprio territorio, favorendo un clima di fiducia e sicurezza;
- svolgere un ruolo di mediazione e integrazione tra le diverse agenzie territoriali a sostegno dell'inserimento sociale del minore;
- favorire un percorso di autonomia degli adolescenti agevolando un accesso alle proprie risorse e lo sviluppo della propria responsabilità, stimolando l'emersione delle competenze necessarie per inserirsi nella vita sociale;
- svolgere funzioni osservative delle dinamiche comportamentali dei minori;
- attivare sistemi di prevenzione secondaria e della cronicità di situazioni legate al disagio socio-relazionale;
- sostenere i minori in termini socio-relazionali nell'ottica di una riduzione e di un contenimento degli allontanamenti dalla famiglia d'origine e quindi dell'istituzionalizzazione;
- stimolare abilità e competenze sociali, trasmettere e rinforzare nei minori l'adattamento alle norme sociali;
- fornire adeguati ambiti di socializzazione e di sostegno al percorso scolastico accrescendo motivazione e metodo.

ART. 10.4.3 – Ambito penale minorile

Gli interventi nell'ambito Penale Minorile prevedono di:

- garantire, in stretta connessione con l'assistente sociale e lo psicologo, la presa in carico di minori autori di reato e dei loro familiari per gli interventi previsti dagli artt. 9 e 12 del D.P.R. 448/1988 e dalla Circolare Regionale n. 37/2007 (osservazione, sostegno, controllo, partecipazione alle udienze, ecc.);
- elaborare progetti psico-socio-educativi individualizzati e/o progetti di messa alla prova a favore di minori che hanno commesso reato in collaborazione con l'assistente sociale e, se del caso, con lo psicologo, oltreché con l'USSM e la rete dei servizi socio-educativi e sociosanitari (Consultorio, UONPIA, CPS, ecc..).

ART. 10.4.4 - Prestazioni richieste

Il monte ore settimanale complessivo richiesto è di n. 215 ore (totale 9.890 ore annue), distribuito su 46 settimane annue e suddiviso per le diverse tipologie di intervento educativo come indicato nei precedenti articoli.

Nel monte ore settimanale complessivo sono comprese le ore di equipe, progettazione, programmazione, verifica, supervisione, riunioni con il Servizio Sociale e con la rete dei servizi, stesura dei progetti individuali, schede di aggiornamento, stesura relazioni, per un massimo di **n. 4 ore settimanali per operatore** (educativa indiretta), calcolate su un tempo pieno.

La ripartizione delle ore tra le diverse tipologie di intervento terrà conto della proposta progettuale dell'aggiudicataria e potrà, in corso d'opera, essere soggetta a delle modifiche sulla base delle esigenze sopravvenute e dei bisogni rilevati. La variazione della ripartizione avverrà su richiesta ed autorizzazione del Direttore dell'esecuzione.

ART. 10.4.5 - Requisiti richiesti

Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente con almeno tre anni di esperienza in ambito minorile presso strutture pubbliche, istituzioni, unità di offerta sociale e/o socio-sanitaria.

ART. 10.5 - FACILITATORE DI RETE

In considerazione dell'ubicazione all'interno di un Centro Polifunzionale nell'ambito del presente affidamento si intende acquisire una figura professionale indicata come "Facilitatore di rete" che supporti la coabitazione del Servizio con le altre attività che troveranno sede presso il Centro, anche con l'obiettivo di individuare sinergie comuni e promuovere relazioni positive e significative tra le attività a vario titolo presenti nello stabile. Un facilitatore di rete sociale è una figura professionale che aiuta persone, gruppi o comunità a creare, rafforzare e attivare relazioni sociali utili al loro benessere con l'obiettivo di rafforzare il capitale sociale e favorire la partecipazione comunitaria.

Presso il Centro Polifunzionale svolgerà le seguenti attività:

- supportare l'integrazione tra le attività del Servizio e le altre attività presenti nel Centro;
- coordinare l'attività di creazione, estensione e potenziamento della rete di riferimento - enti pubblici e privati - impegnate in iniziative di supporto all'infanzia, adolescenza, giovani e responsabilità familiari anche al fine di promuovere l'utilizzo del Centro in modo partecipato;
- facilitare e supportare l'azione di governance del Centro;
- promuovere la comunicazione sul territorio e partecipa ad eventi e manifestazioni per rinforzare la rete e il ruolo sul territorio;
- supportare la nascita e lo sviluppo di reti di mutuo aiuto;
- accompagnare e supportare la nascita di progetti di welfare di prossimità.

ART. 10.5.1 - Requisiti richiesti

Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente o Laurea in psicologia o titolo equipollente con almeno tre anni di esperienza nell'ambito della gestione di progetti in rete, con la presenza di partenariati articolati possibilmente realizzati sul territorio di competenza.

ART 10.5.2 Prestazioni richieste

Il monte ore settimanale complessivo richiesto è di n. 36 ore (1656 totale ore annue), distribuito su 46 settimane.

ART. 10.6 - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO

Il servizio di Spazio Neutro ha l'obiettivo di assicurare al minore il diritto di visita e di relazione con il genitore non affidatario (o altri familiari significativi) in un contesto protetto.

Lo Spazio Neutro è infatti un luogo preposto alla realizzazione degli incontri e ha anche l'intento di osservare le dinamiche relazionali con gli adulti di riferimenti e i fratelli, nonché promuovere percorsi di sostegno alle funzioni genitoriali.

La finalità principale è quella di garantire il diritto di visita e di relazione, a seguito di provvedimenti che hanno previsto l'allontanamento del minore dal contesto familiare (collocamento in affido o in struttura comunitaria).

È un intervento con carattere di temporaneità e prevede una progettualità e una organizzazione individualizzate, elaborate in funzione dei bisogni specifici del nucleo.

L'obiettivo generale del servizio è contribuire a mantenere o ristabilire le relazioni con le figure genitoriali e/o con altri membri della famiglia biologica, sostenendo il minore nella ricostruzione e nella "risignificazione" del legame e l'adulto nella presa di consapevolezza della responsabilità

genitoriale.

Lo Spazio Neutro interviene a tutela del minore, provvedendo anche alla sospensione dell'incontro in svolgimento, qualora si verificassero condizioni di pregiudizio causate da gravi inadeguatezze nel comportamento dell'adulto.

L'alto grado di problematicità dei nuclei familiari coinvolti richiede che il servizio si doti di procedure e modalità di intervento funzionali all'interlocuzione diretta con l'utenza, che consentano ai nuclei familiari di comprendere i tempi di avvio dell'intervento, gli obiettivi e la calendarizzazione degli incontri.

Quanto sopra va comunicato in via preliminare al Servizio Sociale inviante, così come ogni eventuale modifica/ridefinizione o sospensione degli incontri.

In relazione a particolari esigenze che dovessero sorgere in situazioni caratterizzate da particolare complessità o qualora si rilevassero esigenze peculiari, lo Spazio Neutro potrà svolgersi presso una delle sedi dell'Amministrazione comunale, a seguito di accordo con il DEC e il RUP della presente procedura.

ART. 10.6.1 - Prestazioni richieste

- N. **55 ore settimanali** di assistenza diretta e indiretta **per n. 46 settimane annue (totale 2.530 ore annue)** suddivise su più figure professionali.

ART. 10.6.2 - Requisiti richiesti

È richiesto il titolo di Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente con almeno tre anni di esperienza in ambito minorile presso strutture pubbliche, istituzioni, unità di offerta sociale e/o socio-sanitaria.

ART. 11 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DI SPAZIO NEUTRO

Gli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie vengono attivati su richiesta del Responsabile del Servizio Comunale o suo delegato.

L'equipe dell'Area Minori e Famiglia, è l'ambito di presentazione e approfondimento delle richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria, dal Segretariato Sociale comunale o da altri soggetti titolari.

I Coordinatori del SePS, in relazione a quanto sopra detto, dovranno partecipare, quale componente effettivo, all'equipe psico-sociale dell'Area Minori e Famiglia. In base a specifiche esigenze, i coordinatori potranno proporre la partecipazione all'equipe anche di altri operatori del servizio oggetto del presente appalto.

Spetta al Responsabile del Servizio Minori e Famiglia, in collaborazione con i coordinatori tecnici, monitorare e ripesare la distribuzione delle ore educative e di spazio neutro in base all'evoluzione dei bisogni dell'Ente. La revisione della distribuzione delle ore avrà cadenza almeno semestrale.

Per quanto riguarda l'assistenza educativa domiciliare, territoriale, penale e di spazio neutro è competenza degli assistenti sociali dell'Ente e, se del caso dell'assistente sociale del SePS provvedere, anche ove presente una prescrizione dell'Autorità Giudiziaria, alla valutazione del bisogno e alla conseguente richiesta di attivazione degli interventi educativi con formulazione di un'ipotesi di struttura.

I potenziali utenti vengono segnalati ai Coordinatori del SePS, fornendo tutte le informazioni utili alla conoscenza del minore, della sua famiglia con l'indicazione dell'ipotesi di intervento attraverso la compilazione di una scheda predisposta.

L'educatore individuato, in accordo con l'assistente sociale referente e, se del caso, con lo psicologo, avvia una fase osservativa/esplorativa al fine di definire il progetto educativo

individualizzato e il programma di intervento (tempi della fase di osservazione, obiettivi, tempi e modalità di attuazione del progetto, tempi di verifica e di eventuale riprogettazione, conclusione).

La famiglia sarà chiamata a collaborare con il Servizio Sociale e gli operatori incaricati nel quale dovranno essere indicati obiettivi, tempi e luoghi dell'intervento, ruoli e periodicità delle verifiche.

L'assistenza educativa domiciliare, territoriale e di spazio neutro si svolgerà, pertanto, in stretta integrazione e sinergia con gli operatori proponenti che mantengono la titolarità del progetto attraverso equipe periodiche di verifica, aggiornamento e riprogettazione.

I Coordinatori del SePS dovranno garantire la presa in carico del minore e della sua famiglia per lo svolgimento delle indagini e delle attività da attuarsi nei tempi richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile del Servizio Sociale.

Il lavoro di equipe è parte integrante delle attività di tutti gli operatori del Servizio. Il Servizio educativo e psico-sociale dovrà, pertanto, strutturarsi mediante riunioni periodiche di equipe interna condotte dai Coordinatori, per affrontare unitariamente e in base alle specifiche competenze professionali i progetti in atto, il loro sviluppo e la loro verifica. Nella proposta progettuale dovrà essere esplicitato il modello organizzativo relativo alle riunioni di equipe ed all'attività congiunta e integrata tra le diverse figure professionali afferenti al Servizio.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Il monte-ore delle attività dovrà essere distribuito di norma su **n. 46 settimane all'anno**, con un'articolazione oraria che dovrà tenere conto delle esigenze dei destinatari e dell'organizzazione dell'Area Minori e Famiglia dell'Ente, così come indicato nei precedenti articoli.

I periodi di chiusura, con esclusione delle festività come da calendario annuale, potranno essere concordati tra le parti, secondo le esigenze del Servizio Sociale, fatto salvo l'ammontare complessivo delle prestazioni.

ART. 13 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale professionalmente qualificato e costantemente aggiornato anche sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica e con allegato per ciascun operatore:

- fotocopia del titolo di studio richiesto;
- attestato di iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesto;
- curriculum professionale;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo, e per gli incarichi di lavoro autonomo professionale, la tipologia di incarico e il corrispettivo economico riconosciuto.

L'organico, per l'intera durata del contratto, deve essere quello dichiarato dall'Impresa Aggiudicataria in fase di offerta, come numero, mansioni, livello e monte ore, e deve comunque essere coerente con quello presente per il servizio attuale e adeguato, sia per qualifica che per entità numerica, allo svolgimento di un servizio efficiente ed efficace.

Il personale dovrà essere costantemente adeguato come numero e qualifica anche in relazione alle possibili variazioni del numero degli utenti, affinché il servizio sia svolto in modo efficiente e rapido.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dal suo verificarsi.

L'impresa aggiudicataria informerà l'Amministrazione Comunale delle eventuali dimissioni di proprio personale, di norma con 30 gg. di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria contraente. L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.

Nel caso di verificata inadeguatezza del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

I dipendenti e i collaboratori dell'Impresa Aggiudicataria devono garantire il rispetto degli orari stabiliti, devono mantenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza in particolare deve essere pienamente rispettato il Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 ss.mm.ii. e del Codice di Comportamento approvato dall'Ente. Al momento della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante consegna all'affidataria, che lo riceve, il Codice di Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni. L'affidatario conforma la propria azione in coerenza con i principi del suddetto codice.

Resta escluso ogni rapporto giuridico diretto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria.

ART. 14 - LIMITAZIONE DEL TURNOVER

L'affidatario si impegna a contenere quanto più possibile il turnover degli operatori, assicurando la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi.

Fatti salvi i casi di cessazione del rapporto di lavoro da parte degli operatori impiegati, l'affidatario si impegna a contenere il turnover del personale in una soglia inferiore al 40% delle forze impiegate.

In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. "*Clausola risolutiva espressa*", previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata PEC da far pervenire all'affidataria con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di decorrenza della risoluzione, procedendo quindi all'affidamento alla seconda impresa in graduatoria e l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 15 - ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa dovrà essere regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal sesto giorno lavorativo, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute all'appaltatore nella misura pari al costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata. L'affidataria si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio. Tale aggiornamento avverrà mediante comunicazione formale dei dati richiesti dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria si obbliga ad informare tempestivamente l'Amministrazione della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l'effettuazione del servizio. In caso di interruzione del Servizio nulla è dovuto all'affidataria per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi proclamato dalle OO.SS. dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà dare notizia in forma scritta all'Ente Gestore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire un'adeguata informazione

alle famiglie.

Nel caso di chiusura del servizio determinata da eventi particolari (catastrofi naturali, emergenze ambientali, emergenze sanitarie, ecc.), l'Ente si riserva, sentito il parere del referente dell'Appaltatore, di porre comunque in servizio il personale per compiti attinenti alla mansione, ovvero di recuperare le mancate prestazioni erogate nel corso dell'appalto con modalità da concordarsi.

ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà dotarsi dei necessari strumenti di controllo interno e di verifica della qualità del Servizio finalizzati a:

- a) la rilevazione e la valutazione dei problemi e dei bisogni psico-socio-educativi dell'utenza, garantite dalla presenza di un fascicolo per ogni minore o nucleo familiare, compilato al momento del primo accesso e aggiornato costantemente e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo. Nel fascicolo devono essere conservati tutti i documenti, il diario degli aggiornamenti, le relazioni psico-socio-educative interne ed esterne, la corrispondenza, la scheda del Progetto Educativo Individualizzato e/o di Messa alla Prova, nonché la modulistica predisposta;
- b) la predisposizione di un elenco aggiornato dell'utenza in carico, con indicati gli operatori referenti (assistente sociale, psicologo), la data di presa in carico e di dimissione e una sintesi progettuale e, in caso di presenza di intervento educativo, il nominativo del/gli educatore/i di riferimento, l'ambito di intervento e il monte ore settimanale;
- c) la predisposizione di un sistema di procedure interne di valutazione della qualità e di miglioramento della gestione del servizio SePS rispetto ai singoli progetti e al complesso delle attività.

Rimane, altresì, a carico dell'appaltatore e costituisce elemento essenziale di esecuzione del contratto l'onere del debito informativo nei confronti della stazione appaltante, consistente principalmente in:

- stesura di una scheda per l'indagine sulla qualità percepita del servizio da condividere con la stazione appaltante;
- relazione periodica da condividere col Responsabile del Servizio Sociale circa: i tempi di presa in carico di realizzazione e verifica degli interventi; di riscontro alle richieste dell'Autorità Giudiziaria e dell'Ente, idonea a verificare in concreto l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I controlli di gestione e di merito del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale dal RUP di procedura coordinandosi con il DEC.

Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall'affidataria. Nel corso delle verifiche si constaterà il corretto adempimento del contratto, il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

In particolare, il Comune ha ampie facoltà di controllo in merito a:

- adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- rispetto degli orari di lavoro con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;

- rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Appaltatore.

L'affidataria si impegna a curare la regolarità della presenza del proprio personale, trasmettendo, entro il quinto giorno del mese successivo, i fogli presenza mensili del personale impegnato (coordinatori, psicologi, assistenti sociali, educatori) debitamente firmati per una puntuale verifica da parte del Responsabile del Servizio.

L'affidataria si impegna a trasmettere all'Ente con una periodicità semestrale, un *report* sull'andamento tecnico della gestione del Servizio, attraverso il sistema di procedure di valutazione sopra indicato, necessario per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Le relazioni dovranno indicare la programmazione e gli obiettivi in atto, le eventuali modifiche e le valutazioni di efficacia degli interventi, nonché tutti i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dello svolgimento delle attività e altri dati statistici necessari per il monitoraggio e i debiti informativi regionali e di ambito distrettuale.

Eventuali modifiche e correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo offerto, saranno concordati tra i contraenti.

Inoltre, sarà cura dei coordinatori del SePS trasmettere con periodicità semestrale l'elenco aggiornato dell'utenza in carico e il monitoraggio degli interventi in atto.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Qualora il Comune riscontri irregolarità od omissioni dell'Appaltatore nell'adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC.

ART. 18 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento (ex art. 57 D.Lgs 36/2023).

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato alla documentazione di gara e contiene: numero degli addetti (con indicazione di eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91); data di assunzione; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato; livello di inquadramento; qualifica/mansione; tipologia di rapporto contrattuale (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.); scatti di anzianità; orario di lavoro settimanale/monte-ore; sede di lavoro; eventuali condizioni di miglior favore (es. superminimi, indennità etc).

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti in carico, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni. L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio, le eventuali variazioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora con rapporto contrattualizzato con l'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente appalto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori e non potrà essere chiesto ai dipendenti l'obbligo di divenire soci o altre forme di partecipazione obbligatoria anche in deroga alle disposizioni interne della stessa. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione, previa regolare diffida alla regolarizzazione e verifica dell'avvenuto adempimento, procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario a norma di legge.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio di cui al presente Capitolato deve essere eseguito dall'Appaltatore mediante personale

assunto alle proprie dipendenze o incaricato e regolarmente contrattualizzato, inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese nel presente appalto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione (fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente);
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa e farsi carico dei relativi oneri. L'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante, previa diffida all'adempimento, come sopra specificato, di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- l'applicazione del contratto e degli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- 1) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 2) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, come meglio precisato all'art. 29;

3) far ottenere il proprio personale agli obblighi derivanti dal codice di comportamento 15 emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;

4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non impiegare personale precedentemente dipendente del comune che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e la concessionaria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché all'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 20 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 21 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

Prima dell'inizio del servizio e prima dell'avvio di ogni anno educativo dovrà essere trasmesso formalmente all'amministrazione Comunale il programma annuale e pluriennale di formazione, aggiornamento e supervisione del personale, dettagliato per la prima annualità e con carattere di massima per il restante periodo contrattuale, condotto da esperti/consulenti con adeguata esperienza attestata dai curriculum professionali.

La formazione e l'aggiornamento devono essere effettuate con un monte ore aggiuntivo rispetto a quello di apertura del servizio.

La mancata trasmissione del piano comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 32.

ART. 22 - STRUMENTAZIONE

Per il corretto svolgimento del servizio richiesto l'affidatario dovrà mettere a disposizione dei propri operatori la seguente strumentazione:

- a) **PC Portatili:** l'affidatario dovrà dotare tutti i propri operatori di PC portatile. Le caratteristiche dei PC, le modalità di accesso alla rete informatica e agli applicativi dell'Ente dovranno essere concordati, prima dell'avvio del servizio, con il Servizio ICT,
- b) **Firme digitali:** per le figure professionali di psicologo, assistente sociale ed educatore dovranno essere fornite le firme digitali ad uso personale per poter siglare relazioni, documenti o altro materiale da inviare all'Ente,
- c) **Smartphone:** i coordinatori tecnici dovranno essere dotati di telefono cellulare con

connessione internet e dovranno garantire la propria reperibilità in orario di ufficio,

- d) Automobile:** per lo svolgimento dei servizi previsti l'affidatario dovrà mettere a disposizione dei propri operatori un'automobile di servizio con la quale dovranno essere garantiti i servizi in tutte le strutture indicate all'ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PSICOSOCIALE.

L'automobile dovrà essere comprensiva di tutte le dotazioni previste dalla normativa per il trasporto di minori (0-18 anni). Il personale addetto all'utilizzo del mezzo dovrà essere autorizzato e abilitato al trasporto di minori.

L'affidataria dovrà inoltre mettere a disposizione a sua cura e spese tutti gli eventuali ulteriori mezzi e strumenti necessari e idonei all'erogazione del Servizio assumendo a proprio carico anche le spese per la fornitura del materiale di consumo e le spese di organizzazione delle attività.

L'affidataria si obbliga, altresì, a rimborsare le eventuali spese derivanti dall'utilizzo di mezzi pubblici e/o privati da parte del personale per lo svolgimento delle attività previste.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

A norma di quanto contenuto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della natura del servizio oggetto del presente affidamento, caratterizzato da prestazioni ad elevato contenuto professionale, relazionale e fiduciario con l'utenza, è fatto divieto di subappalto, in quanto il Servizio è rivolto a una utenza fragile in cui vi è un'elevata interazione tra operatore e utente che rende fondamentale la selezione del personale, la progettazione e l'unitarietà metodologica degli interventi, il controllo di qualità. Tutti elementi che rendono indispensabile un rapporto diretto e non mediato tra servizio sociale ed erogatore dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 24 - PAGAMENTI

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della Stazione appaltante e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che il Comune avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Modalità emissione fattura e pagamenti:

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. pagherà al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a *reverse charge* e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta IRPEF). Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati. Tali rendiconti dovranno essere sottoscritti dal referente dell'aggiudicatario e vistati per approvazione dal Responsabile del Settore Socio Educativo previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

La Stazione appaltante non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le

caratteristiche indicate.

Si stabilisce fin d'ora che la Stazione appaltante potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'appaltatore il rimborso di spese e il pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

I corrispettivi per i servizi oggetto della presente gara d'appalto, quale risultanti in sede di aggiudicazione, sono soggetti a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale di cui alla tabella D2 dell'alegato II.2. bis al D. lgs. 36/2023, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

La revisione dei prezzi verrà quindi attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla verifica d'ufficio o alla richiesta dell'Operatore Economico Aggiudicatario, di apposita determinazione dirigenziale. La decorrenza dell'adeguamento non potrà superare il termine dei 60 giorni previsti per l'istruttoria e l'adozione del conseguente atto.

L'adeguamento sarà riconosciuto a decorrere al mese successivo rispetto alla conclusione dell'istruttoria qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 60, comma 1, del D. lgs. 36/2023.

ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 8 della legge indicata, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c, che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 27 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione comunale tratterà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 29 - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può recedere dal contratto con le modalità e nei limiti normativamente previsti, manifestando l'esercizio del suddetto diritto mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei contenuti normativi è fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Impresa Aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere l'intera cauzione definitiva.

In caso di passaggio di gestione ad altra operatore aggiudicatario alla scadenza ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio stesso.

L'impresa cessante si deve, altresì, impegnare a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso. Quando le parti non convengano sul luogo d'incontro esso è stabilito presso la sede comunale di Sesto San Giovanni in locale che verrà allo scopo messo a disposizione.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale prevista dalla legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire al Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti,

in relazione allo svolgimento del servizio.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, e che preveda tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

Poiché l'Amministrazione mette a disposizione uno spazio di proprietà per lo svolgimento del servizio, come specificato al precedente art. 6, l'affidatario dovrà stipulare, nella sua qualità di custode dell'immobile da lui detenuto in funzione del servizio, una polizza assicurativa che copra anche i danni derivanti dalla conduzione dell'immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c. (rischio locativo). La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, e le quietanze dovranno essere periodicamente trasmesse al Comune.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto.

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.

Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia

assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente appalto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

ART. 31 - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nel D.U.V.R.I. prodotto dalla stazione appaltante, non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro della Committente dalle lavorazioni dell'impresa appaltatrice;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro della Committente, ove è previsto che debba operare l'impresa appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'impresa appaltatrice;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dalla Committenza.

All'interno del DUVRI sono stati inseriti anche i costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenti, da intendersi come maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., sono stati stimati in **€ 520,00** (per annualità). Tali oneri saranno corrisposti a misura e non a corpo al termine di ciascuna annualità del servizio in appalto.

Prima dell'affidamento del servizio verrà verificata l'idoneità professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e l'assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 15 e 18 del medesimo decreto al fine di integrare il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, costituito dal DUVRI redatto dalla stazione appaltante integrato con le informazioni fornite dal datore di lavoro e per esso nella persona del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione della ditta e le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare.

La proposta dell'aggiudicatario dell'appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione e sarà oggetto di apposita valutazione del committente.

Il DUVRI definitivo sarà allegato al contratto di appalto. La ditta appaltatrice dovrà altresì, prima della stipula del contratto, produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato col DUVRI definitivo.

Amministrazione ed impresa affidataria dovranno redigere, di concerto, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono richiamate le misure di protezione e prevenzione necessarie alla rimozione dei rischi da interferenza indicate nel DUVRI.

Al DUVRI saranno inoltre da allegare i documenti di valutazione dei rischi, redatti dalla Ditta, propri dell'attività oggetto dell'appalto indicante l'elenco dei lavoratori impiegati, le loro mansioni, le attività effettuate, i DPI, le attrezzature utilizzate e i rischi strutturali presenti nella struttura.

Come stabilito dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 è a carico dell'impresa, per i rischi specifici propri, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le misure di tutela e dell'adozione delle cautele prevenzionistiche, in particolare, dovrà:

- ◇ osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti all'articolo 18 del Decreto stesso;
- ◇ coordinarsi con l'ente appaltatore così come previsto all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- ◇ impiegare personale, mezzi ed attrezzature idonei ad ogni lavorazione;
- ◇ istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- ◇ dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito al quale dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- ◇ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- ◇ dotare il proprio personale di idonei indumenti di lavoro, nonché di cartellino identificativo.

Il personale della Ditta è tenuto a rispettare la segnaletica di divieto, a frequentare le zone di lavoro previste dal contratto e le zone di transito (evitando di accedere ad altre aree/locali senza autorizzazione), a non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori degli orari stabiliti (se non previa, motivata, autorizzazione da parte del committente).

E' fatto divieto al personale della Ditta appaltatrice di compiere, di propria iniziativa, manovre od operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza, anche di altre persone. Il personale della Ditta appaltatrice è tenuto a segnalare al proprio Responsabile, ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Sesto S. Giovanni, qualunque eventuale deficienza dei dispositivi, dei macchinari e degli impianti presenti nella sede di lavoro.

L'Impresa dovrà inoltre predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze applicando la normativa prevista nel D.M.10.3.1998, e s.m.i.. Considerando il fatto che già nelle strutture comunali è presente il Piano di Emergenza redatto dai competenti Datori di Lavoro dovrà essere valutato il rischio incendio relativo alla propria attività e proporre se necessarie integrazioni

al suddetto piano di emergenza in accordo con gli stessi Datori di Lavoro.

L'impresa si impegna al rispetto delle norme indicate nel succitato D.M. 10.3.1998, e s.m.i., e in particolare a designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta agli incendi e gestione delle emergenze, che dovranno essere adeguatamente formati in relazione al livello di rischi incendio definito dal documento di valutazione sopra indicato; L'impresa dovrà, inoltre, provvedere alla sorveglianza delle attrezzature ed impianti mentre il Comune provvederà al controllo periodico e alla manutenzione di dette attrezzature ed impianti (D.M. 10.3.1998 allegato VI, e s.m.i.);

L'aggiudicatario dovrà infine presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi D.Lgs. 81/2008 art. 15 "Misure generali di Tutela" e artt. 36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori".

ART. 32 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

CRITICITÀ	PENALI	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato.	€ 100,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo oltre il termine previsto.
Impiego di personale non avente requisiti e/o titoli previsti.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno dell'entrata in servizio al giorno di sostituzione del personale senza requisiti e/o titoli.
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno della richiesta al giorno di sostituzione del personale.
Mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.	€ 300,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno di mancata prosecuzione contrattuale.
Mancata partecipazione agli incontri di equipe quando richiesto dal Responsabile del Servizio.	€ 100,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.
Mancato svolgimento delle indagini e/o delle attività nei tempi richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile del Servizio.	€ 500,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.
Mancata creazione del fascicolo al momento del primo accesso al Servizio da parte ogni minore o nucleo familiare.	€ 500,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.
Mancato aggiornamento del fascicolo	€ 400,00	La penale si applica per ogni

relativo ad un minore o nucleo familiare.		violazione accertata.
Mancata o errato aggiornamento dell'elenco dell'utenza in carico.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno di rilevazione al giorno di risoluzione della problematica.
Mancato, o ritardato, invio dei report previsti nel presente capitolato.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno di rilevazione al giorno di ricezione dei report.
Comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli utenti.	€ 500,00	La penale si applica alla realizzazione del comportamento a seguito di segnalazione

Le penali suindicate sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da effettuarsi a cura del RUP entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal RUP.

Il Comune procede all'applicazione delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

A norma dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 33 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale e, quindi, grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a)** negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b)** sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c)** subappalto del servizio;
- d)** violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e)** mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- f)** cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- g)** mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT, RCO e RCA o relativi massimali;
- h)** applicazione di penali oltre il limite di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023;

- i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 come specificato al precedente art. 29.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART. 34 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'appalto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare nell'espletamento del servizio affidato in base a riscontri oggettivi;
- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci per motivi legati a normativa o per questioni di interesse pubblico;
- quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocimento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

ART. 35 - DIVIETO DI TRANSAZIONE

Non è consentita la transazione, prevista dall'art. 212 del Codice dei contratti, delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 36 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 "*Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato*".

ART. 37 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'appaltatore elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il Comune di Sesto San Giovanni.

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione del contratto, verrà deferita al competente Foro di Monza.

ART. 38 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. Il contratto verrà concluso in conformità di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il Capitolato sottoscritto in sede di gara è parte integrante del contratto. Preliminarmente alla conclusione del contratto, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento delle spese previste;
- polizze e relative quietanze previste nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'appaltatore stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente Capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 39 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di *privacy* e trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna

a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 40 - RINVIO AD ALTRE NORME

L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme di legge vigenti in materia:

- del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei Regolamenti Comunali.

Si applicano, inoltre, le leggi ed i regolamenti emanati eventualmente nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 41 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti di cui al presente appalto è competente il Foro di Monza.

È esclusa la clausola arbitrale.

Sesto San Giovanni, _____

Il Responsabile Unico del Progetto

[Firmato digitalmente]